



**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 33 DEL 17-07-2015

Oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194
D.LGS. N° 267/2000

Adunanza ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica

L'anno DUEMILAQUINDICI addì DICIASSETTE del mese di LUGLIO alle ore 21.00, nella Sala delle adunanze;

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale, sono stati convocati per la seduta odierna, tutti i Consiglieri Comunali.

Risultano presenti i Signori:

N.ro	COGNOME E NOME	Pr.	As.	N.ro	COGNOME NOME	Pr.	As.
1	COLOMBO Alfredo	Sì		10	CICERI Marco	Sì	
2	GALBIATI Roberto	Sì		11	ROSSETTI Marcello	Sì	
3	POZZOLI Maria Pia	Sì		12	MOTTA Adriano	Sì	
4	GALLI Franco	Sì		13	SALA Luisa		Sì
5	FEUDALE FOTI Matteo	Sì					
6	SAINI Liliana	Sì					
7	SAINI Rosalba Maria	Sì					
8	BASSI Laura Cinzia	Sì					
9	LISSONI Giuseppe	Sì					

Partecipa alla seduta L'Assessore non Consiglieri:

N.ro	COGNOME E NOME	Pr.	As.
1	ALBERTI Edoardo Saul	Sì	
2	CURTI Laura	Sì	

Assiste il Segretario Generale Avv. MARIO BLANDINO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. COLOMBO ALFREDO assume la Presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Illustra l'argomento il **Presidente**.

Al termine il **Presidente** apre la discussione.

La relazione nonché gli interventi e le dichiarazioni dei rappresentati dei vari gruppi consiliari risultano interamente riportati nel processo verbale della seduta del 17.07.2015 agli atti il quale consta della trascrizione integrale, a cura della ditta incaricata, della registrazione dell'intera adunanza e verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale nella prossima seduta.

Terminata la discussione il **Presidente** mette in votazione la proposta di deliberazione che segue.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che:

- in data 03/06/2014 il sig. Rinaldo Degan proponeva innanzi al Giudice di Pace di Monza ricorso avverso i verbali di contestazione n. 4079S/2014/P e n. 4080S/2014/P, entrambi emessi in data 15/03/2014 dalla Polizia Locale di Macherio e Sovico;
- con allegata sentenza del 13/10/2014 (v. Allegato "A"), acquisita al protocollo generale dell'Ente n. 1890/09.00 in data 11/03/2015, il Giudice di Pace di Monza ha accolto il suddetto ricorso condannando il Comune di Sovico al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 250,00, di cui € 37,00 per il contributo unificato, oltre CPA ed IVA sui compensi;
- il suddetto debito, non trovando copertura finanziaria in un impegno di spesa assunto precedentemente alla sua insorgenza, si configura quale debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 che al comma 1 dispone che:

"Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193 comma 2 o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli Enti Locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.";

Vista altresì la deliberazione 2/2005 della Corte dei Conti per la Regione Siciliana che ha stabilito che l'interpretazione logica e sistematica delle norme impone di distinguere i debiti derivanti da sentenze esecutive dalle altre ipotesi, consentendo di affermare che per i primi il riconoscimento da parte del Consiglio Comunale svolge una mera funzione ricognitiva, di presa d'atto finalizzata al mantenimento degli equilibri di bilancio, ben potendo gli organi amministrativi, accertata la sussistenza del provvedimento giurisdizionale esecutivo, procedere al relativo pagamento anche prima della deliberazione consiliare di riconoscimento; la deliberazione 2/2005 ha infine affermato che *"Tale interpretazione è altresì pienamente coerente con i principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa e con l'interesse pubblico volto ad evitare inutili sprechi di denaro pubblico, senza contare che una diversa interpretazione verrebbe a creare un'ingiustificata disparità di trattamento tra i creditori delle amministrazioni statali, tutelati dal comma 2 dell'art. 14 del D.L. 669/1996, che prevede il pagamento del debito fuori bilancio mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto al*

tesoriere, ed i creditori degli Enti Locali che, per la soddisfazione del loro credito, sarebbero costretti ad attendere i tempi ben più lunghi della deliberazione consiliare, con un onere economico che, alla fine, ricadrebbe comunque sulla collettività."

Visto infine l'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 al secondo comma prevede, tra l'altro, che l'organo consiliare adotta i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

Considerato che:

- la sentenza del Giudice di Pace di Monza è passata in giudicato, non essendo stata impugnata entro il termine perentorio di legge, ed è quindi divenuta esecutiva agli effetti di legge (art. 324 c.p.c);
- l'esecutività della sentenza consente di provvedere al pagamento del debito, atteso che il credito vantato è divenuto certo, liquido, ed esigibile;
- il Revisore Unico in data 13/07/2015 ha espresso, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, parere favorevole (v. Allegato "B");

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

Visti i pareri previsti dall'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, che si allegano anch'essi come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Con i voti unanimi dei presenti, acquisiti mediante votazione a scrutinio palese, per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di approvare quanto in premessa quale motivazione in fatto e in diritto del presente atto.
2. Di prendere atto, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 267/2000, del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza del 13/10/2014, acquisita al protocollo generale dell'Ente n. 1890/09.00 in data 11/03/2015, con la quale il Giudice di Pace di Monza ha accolto il ricorso del sig. Rinaldo
3. Degan avverso i verbali di contestazione della Polizia Locale di Sovico-Macherio n. 4079S/2014/P e n. 4080S/2014/P, condannando il Comune di Sovico al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 250,00, di cui € 37,00 per il contributo unificato, oltre CPA ed IVA sui compensi.
4. Di dare atto, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 21 del vigente Regolamento comunale di contabilità, che la spesa di cui sopra trova copertura al titolo 1, funzione 1, servizio 2, intervento 3, capitolo 630 del Bilancio di Previsione per l'anno 2015.
5. Di demandare al Responsabile del Settore Amministrativo l'assunzione dell'impegno di spesa di € **307,24** (comprensivo di CPA ed IVA, nonché del contributo unificato) a favore di del sig. Rinaldo Degan e il conseguente provvedimento di liquidazione.
6. Di demandare al Responsabile del Settore Finanziario la trasmissione del presente atto al Revisore Unico del Conto ed alla competente Procura della Corte dei Conti, a norma dell'art. 23 comma 5 della L. 289/2002.

Dopodichè,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere in merito;

Con i voti unanimi dei presenti, acquisiti mediante votazione a scrutinio palese, per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Allegati:

“A” sentenza del Giudice di Pace di Monza;

“B” parere Revisore del Conto.



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI MONZA

SEZIONE 01 via Borgazzi, 27

Si comunica a:

Avv. **PATRIZIA PEREGO**
VIA GIOVANNI DA SOVICO N. 85
SOVICO
MB

COMUNE DI MACHERIO

PROTOCOLLO GENERALE



Protocollo nr. 2083 del 05/03/2015 (ARRIVO)
 Classif. 90000

COMUNE DI SOVICO
VIALE BRIANZA 4
20050 SOVICO
MB

Comune di SOVICO



Protocollo Generale
 Nr. 0001890 Data 11/03/2015
 Tit. 09 Arrivo

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: **3798/2014** - **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**
Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice della strada)

Giudice: **ROSELLI ROBERTA NICOLETTA**

Depositata Sentenza Numero: **1509/2014** in data : **26/02/2015**

Parti nel procedimento

Ricorrente Principale

DEGAN RINALDO

Difeso da:

PATRIZIA PEREGO

Resistente Principale

COMUNE DI SOVICO

Difeso da:

vedi P.Q.M. allegato

Monza 26/02/2015

IL CANCELLIERE

Ora ricezione

26/02/2015 13:00

R.G. N. 3798/14

Sent. N.

1509/14

Cron. N.

2768/15



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI MONZA

Dott.ssa Roberta Nicoletta Roselli

ha pronunciato in data 13 ottobre 2014 mediante lettura del dispositivo in udienza la seguente

SENTENZA

nella causa promossa da:

DEGAN RINALDO, residente in Sovico, via Leonardo Da Vinci n. 15, rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Perego ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sovico (MB) Via Giovanni da Sovico n. 85, in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo

- RICORRENTE -

CONTRO

COMUNE DI SOVICO in proprio

- RESISTENTE -

Con ricorso depositato nella Cancelleria di questo Ufficio il 03.06.14 ed iscritto al n. **R.G. 3798/14**

OGGETTO: opposizione avverso i verbali di contestazione n. 4079S/2014/P e n. 4080S/2014/P, entrambi emessi in data 15 marzo 2014

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.

dalla Polizia Locale – Comune di Sovico, notificati il primo in data 05/05/14 ed il secondo in data 06/05/2014.

Conclusioni delle parti:

Per il ricorrente: nel merito annullamento dei provvedimenti impugnati, previa sospensione degli stessi.

Per l'Amministrazione resistente: rigetto del ricorso e conferma dei provvedimenti impugnati.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato nella Cancelleria di questo Ufficio in data 03.06.14, il Sig. Degan Rinaldo ha proposto opposizione avverso i verbali di contestazione n. 4079S/2014/P e n. 4080S/2014/P, entrambi emessi in data 15 marzo 2014 dalla Polizia Locale – Comune di Sovico, chiedendo nel merito l'annullamento dei provvedimenti in contestazione, irrogativi entrambi della sanzione pecuniaria di € 59,00 incluse spese di accertamento e di notifica, per la violazione dell' art. 7 commi 1 e 14 del C.d.S., contestati al ricorrente in qualità di proprietario del veicolo Renault TG DP025TA, per aver sostato in Sovico, via Leonardo Da Vinci, in area riservata agli autocarri, ove vige divieto imposto con segnaletica verticale.

Il ricorrente preliminarmente deduceva l'illegittimità dei verbali opposti, per mancanza degli estremi dell'ordinanza di apposizione sui cartelli verticali posti sul luogo dell'infrazione in contestazione, come previsto dall'art. 77 comma 7 del DPR 495/92.

Nel merito, il ricorrente deduceva l'illegittimità dei verbali notificatigli, per la mancanza in loco di segnaletica orizzontale delimitante gli spazi di sosta riservati agli autocarri.

Pertanto concludeva richiedendo l'annullamento dei verbali in contestazione, in quanto illegittimi.



Con ordinanza depositata il 6 giugno 2014, veniva fissata udienza di comparizione, ordinando all'Autorità resistente il deposito degli atti relativi all'accertamento, e rigettata l'istanza di sospensione del provvedimento opposto, non sussistendo i gravi motivi di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 150/2011.

Il Comune di Sovico – Settore Polizia Locale di Macherio - Sovico, in data 9 ottobre 2014 depositava memoria di controdeduzioni unitamente a documentazione relativa agli accertamenti, e concludeva per il rigetto del ricorso e la conferma dei verbali opposti.

All'udienza del 13 ottobre 2014 era presente personalmente il ricorrente con il proprio procuratore e per l'Amministrazione il Vice Commissario di P.L. Cugoli per delega del Sindaco depositata in Cancelleria.

Il Giudice di Pace, sentite le parti e ritenuta la causa sufficientemente istruita sulla base della documentazione in atti, si ritirava in Camera di Consiglio, ed emetteva sentenza mediante lettura del dispositivo in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione del ricorrente è fondata e deve accogliersi.

Preliminarmente, deve rigettarsi l'eccezione di illegittimità delle contestazioni per la mancanza degli estremi dell'ordinanza comunale autorizzativa sul retro dei cartelli segnaletici verticali apposti sul luogo dell'infrazione, come previsto dall'art. 77 comma 7 del D.P.R. n. 495/92.

La giurisprudenza di legittimità, sul punto ha infatti avuto modo di chiarire che la mancata indicazione, sul retro del segnale verticale di prescrizione, degli estremi dell'ordinanza di apposizione, non determina di per sè l'illegittimità del segnale e non esime l'utente della strada dal rispettarne la prescrizione (Cass. Sez. 2^a n. 12431/2010).

Nel merito delle contestazioni in esame, dall'esame delle fotografie prodotte in atti dal ricorrente, si evince la mancanza di segnaletica orizzontale

delimitante gli spazi di stallo riservati agli autocarri, nell'area relativa alle infrazioni contestate.

La stessa Amministrazione, nelle controdeduzioni depositate in data 9 ottobre 2014, in ordine alla mancanza di segnaletica orizzontale rileva l'impossibilità alla realizzazione sull'area di sosta di cui si discute, essendo il fondo stradale di tale area costituito da terra battuta.

Tale circostanza non è giuridicamente rilevante, posto che il fondo potrebbe/dovrebbe essere adeguatamente sistemato dall'Amministrazione, con la delimitazione chiara degli stalli di sosta riservati, al fine di non indurre in errore, come evidente nel caso di specie, l'utente della strada.

Il ricorrente è stato evidentemente indotto in errore circa la destinazione dell'area, al momento delle contestate infrazioni, stante la segnaletica verticale che riservava la sosta all'interno degli appositi spazi di stallo agli autocarri, e la mancanza di alcuna delimitazione orizzontale di detti stalli.

Per quanto sopra, accertata la contraddittorietà della segnaletica al momento della contestazione, i verbali opposti devono essere annullati.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'Amministrazione resistente e liquidate in complessivi € 250,00 di cui € 37,00 per contributo unificato, oltre CPA ed IVA sui compensi.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Monza, visto l'art. 7 del D.Lgs. n. 150/2011 e succ. modifiche, così provvede:

ACCOGLIE l'opposizione proposta da DEGAN RINALDO e per l'effetto annulla i verbali di infrazione n. 4079S/2014/P e n. 4080S/2014/P entrambi emessi in data 15 marzo 2014 dal Comune di Sovico.


Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 250,00 di cui € 37,00 per contributo unificato, oltre CPA ed IVA sui compensi.

Così deciso in Monza, 13.10.14.

Il Giudice di Pace

Dott.ssa Roberta Nicoletta Roselli

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott. Mario BRUNO



Comune di Sovico

(Provincia di Monza e Brianza)

Verbale del Revisore dei Conti

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 D.LGS. 267/2000

Il giorno 13 luglio 2015 il Revisore Unico dei conti, dott.ssa Cella Paola, nominata con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 23 aprile 2012.

- premesso che ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla Legge 7 dicembre 2012 n. 213, l'organo di revisione è tenuto ad esprimere un parere sulle proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio;

- esaminata la proposta di deliberazione che verrà adottata dal Consiglio Comunale nella prossima adunanza avente ad oggetto il riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 D.Lgs. 267/2000 per l'importo di euro 307,24 in favore del sig. Rinaldo Degan;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto il riconoscimento del debito fuori bilancio.

Sovico, 13 luglio 2015

Il Revisore Unico dei Conti

Dott.ssa Paola Cella





COMUNE DI SOVICO
Provincia di Monza e Brianza

ALLEGATO ALLA DELIBERA C.C. N. 33 del 17.07.2015 avente ad oggetto:

RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 D.LGS. N° 267/2000

PARERI ED ATTESTAZIONI PREVISTI DALL'ART. 49 – comma 1 – DEL D. LGS. 18-8-2000 N. 267 “TESTO UNICO SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI”

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:

Addi, 13/07/15

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO
(dr.ssa Erika Raimondo)



PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN MERITO ALLA REGOLARITA' CONTABILE:


Addi, 09.07.2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO
(dr.ssa Rita Ruggiero)



Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
COLOMBO ALFREDO



IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. MARIO BLANDINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 – T.U.E.L. e art. 32 L. 18-6-2009 n. 69)

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente – Sezione Albo Pretorio On-line per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 e art. 32 L. 18-6-2009 n. 69.

Addì 11.06.2015

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. MARIO BLANDINO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 – commi 3 e 4 - D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 – T.U.E.L.)

Il presente atto è divenuto esecutivo in data _____ ai sensi dell'art. 134 – comma 3 -D. Lgs. 18-8-2000 n. 267.

Il presente atto è divenuto esecutivo in data 11.06.2015 ai sensi dell'art. 134 – comma 4 -D. Lgs. 18-8-2000 n. 267.

Addì 11.06.2015

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. MARIO BLANDINO